Tribunale di L'Aquila

Prot. Int. n. 719/1.2.1
P.P. Sez. V. 69/2022

L'Aquila, 14 dicembre 2022

Oggetto: modalità attuative art. 127 ter c.p.c.

La Presidente Vicaria,

nell'ottica della trasparenza delle decisioni amministrative e al fine di favorire la migliore organizzazione del lavoro dei magistrati dell'Ufficio, di agevolare il lavoro del personale di cancelleria e di rendere ai cittadini il servizio più efficiente possibile;

sentito il MAG.RIF. settore civile , Dott. Christian Corbi, che ha provveduto a redigere, nel modo di cui di seguito si dirà, i modelli di trattazione scritta da utilizzare tramite "Consolle del magistrato";

sentiti, nell'ambito della riunione del 5.12.2022, i giudici addetti al settore civile che si sono espressi in senso favorevole, anche in ordine all'utilizzo comune dei predetti modelli di trattazione scritta;

sentiti, nella medesima riunione e nell'ottica della leale collaborazione tra la magistratura e l'avvocatura, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila e gli altri avvocati all'uopo presenti;

letto il verbale dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di L'Aquila del 14.12.2022 che approva e condivide la proposta inviata in pari data da questa Presidenza;

ritenuto che l'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2023, dell'art. art. 127 *ter* c.p.c. renda necessaria, quantomeno sino al 30 giugno 2023 e fermo il potere del singolo magistrato dell'Ufficio di interpretare e attuare la norma *de qua* nella piena autonomia e indipendenza

indica

le seguenti modalità di attuazione della norma in esame:

1) l'art. art. 127 *ter*, comma 1, c.p.c. consente, con riferimento al processo ordinario di cognizione, di svolgere, mediante il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza, anche precedentemente fissata, tutte le tipologie di attività processuali, ivi comprese quelle relative alla prima comparizione delle parti, al giuramento del

C.T.U., alla discussione orale della causa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.., ecc., salve le seguenti eccezioni:

a) gli incombenti di cui all'art. 223 c.p.c. relativamente ai giudizi di falso;

b) l'assunzione dei mezzi istruttori (interrogatorio formale, esame testimoniale da svolgersi al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 257 *bis* c.p.c., giuramento decisorio e suppletorio, ecc..);

2) il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza con il deposito delle note scritte deve essere comunicato **alle parti costituite**, a cura della cancelleria, **almeno 15 giorni prima** della successiva udienza;

3) le parti che intendano comparire sono quindi tenute a depositare nel fascicolo telematico, **a pena di decadenza**, le note scritte entro le **ore 10.00 del giorno di udienza**;

4) visto l'art. 155, comma 1, c.p.c., l'udienza, che ai sensi dell'art. 127 *ter*, comma 5, c.p.c., coincide con il giorno di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte, termina alle ore 10.00 del giorno dell'udienza stessa, cosicchè il termine di 30 giorni, di cui all'art. 127 *ter*, comma 3, c.p.c., entro cui il giudice deve provvedere, inizia a decorrere dalle ore 10.00 del giorno d'udienza stesso;

5) all'esito dell'udienza, ossia dopo le indicate ore 10.00, il giudice potrà: a) adottare il provvedimento; b) riservare formalmente ogni ulteriore provvedimento; c) adottare il provvedimento entro il trentesimo giorno a partire dalle ore 10.00 del giorno di udienza;

6) l'istanza di una o di entrambe le parti contenente l'opposizione al provvedimento di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte deve essere depositata nel fascicolo telematico, a pena di decadenza, nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione del provvedimento in parola;

7) su tale istanza il giudice dispone in conformità (fissando l'udienza in presenza), ove siffatta richiesta provenga da tutte le parti costituite del giudizio; qualora invece l'istanza provenisse da una o da alcune di esse (e comunque non da tutte), il giudice la valuta liberamente nei 5 giorni successivi, tenendo conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgere in udienza e quindi la decide con decreto non impugnabile;

8) le note di trattazione scritta devono contenere le sole "*istanze e conclusioni*" delle parti, relative all'incombente processuale da assolvere, e comunque devono essere ispirate al "*principio di sinteticità e chiarezza degli atti*" di cui all'art. 121 c.p.c.;

9) è consentito il deposito di un solo scritto per ciascuna parte, con espressa esclusione di note di trattazione scritta in replica;

10) la parte che ometta, o effettui tardivamente, il deposito delle predette note scritte sarà considerata assente; ove, invece, entrambe le parti omettano, ovvero effettuino tardivamente, il deposito delle predette note scritte, il giudice adotterà, *ex* art. 127 *ter*, comma 4, c.p.c., i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.

Dispone, inoltre, salvo diverso avviso del Magistrato, che la Cancelleria civile conceda con aggiornamento manuale la " visibilità del fascicolo", fino al giorno dell'udienza.

Si comunichi:

- ai Magistrati
- alle Cancellerie civili
  e
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila.

L'Aquila, 14 dicembre 2022

La Presidente Vicaria

Dott.ssa Alessandra Ilari